CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SOGGETTO AGGREGATORE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO PER GLI ENTI PROPRIETARI O GESTORI DELLE STRADE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA PER UN PERIODO DI 60 (SESSANTA) MESI MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 SUDDIVISA IN 7 (SETTE) LOTTI TERRITORIALI.

SCHEMA DI CONVENZIONE

INDICE

1 Valore delle premesse e degli allegati
1-bis Definizioni generali e definizioni tecniche
2 Caratteristiche dell'appalto - Oggetto della convenzione
2.1 Caratteristiche dell'appalto
2.2 Oggetto
3 Valore stimato della Convenzione e suddivisione in lotti
4 Durata della convenzione e degli OF
5 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
6 Descrizione del Servizio in convenzione
7 Soggetti legittimati e modalità di adesione alla convenzione
8 Iter procedurale di attivazione del Servizio
8.1 Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)
8.1.1 Sopralluogo
8.2 Piano Neve
8.2.1 Sezione Introduttiva
8.2.2 Sezione Tecnica
8.2.3 Personale dedicato in organigramma
8.2.4 Documentazione tecnica e amministrativa
8.2.5 Altri dati o informazioni
8.2.6 Modalità di avvio del Servizio
8.2.7 Sezione economica
9 Quantità di riferimento - Rinvio
10 Ordinativo di fornitura
10.1 Presa in consegna e avvio del Servizio
10.2 Verbale di presa in consegna
11 Ordinativo Aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura (OAF)
12 Riconsegna dei luoghi
13 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
14 Obbligazioni specifiche del Fornitore
15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
16 Corrispettivi
17 Adeguamento dei prezzi
18 Fatturazione e pagamenti
19 Tracciabilità dei flussi finanziari
20 Penali
21 Garanzia definitiva
22 Intimazione ad Adempiere e Risoluzione
23 Clausole risolutive espresse
24 Recesso
25 Riservatezza
26 Brevetti industriali e diritti d'autore
27 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
28 Subappalto
29 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
30 Responsabile del Servizio
31 Foro competente
32 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
33 Oneri fiscali e spese contrattuali
34 Verifiche sull’esecuzione del contratto
35 Clausola finale

Clausole vessatorie

CONVENZIONE EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO PER GLI ENTI PROPRIETARI O GESTORI DELLE STRADE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER UN PERIODO DI 60 MESI (SESSANTA)

LOTTO N. _____ CIG. N. _____

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, in qualità di Soggetto Aggregatore (d'ora innanzi "**SA**"), con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 13, rappresentata ai fini della presente procedura dal _____

E

_____ , (d'ora innanzi "**Fornitore**") in persona del legale rappresentante, _____ , con sede legale in _____ , via _____ n. ___ , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ , al n. ___ , P.I. _____ , domiciliata ai fini del presente atto in _____ , via ____ , n. ___ ,

PREMESSO CHE

1. La Città metropolitana di Bologna è iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori *ex* delibera A.n.ac. n. 17/2018, come previsto dal citato art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 "i Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3".
3. Con d.p.c.m. 11 luglio 2018 sono state quindi individuate, a decorrere dal 2018, le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del Ssn, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore.
4. La Città metropolitana di Bologna, in attuazione di quanto precede e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a evidenza pubblica a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 7 (sette) Lotti funzionali (territoriali) per la stipula di una Convenzione avente a oggetto la prestazione del servizio di "sgombero neve e antighiaccio" ricompreso nella categoria della "Manutenzione Strade-Servizi e Forniture (25)" cui possono aderire tutte gli enti proprietari o gestori delle strade site nel territorio dell'Emilia – Romagna, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Comuni, Province e Città Metropolitane.
5. La suddetta procedura si è conclusa il _____ con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. _____, confermata per quanto occorrer possa con nota del RUP PG _____ de_____).
6. Con determinazione dirigenziale PG n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio: l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG _____), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo, di cui la Città metropolitana si riserva di controllare il mantenimento nel corso del contratto.
7. La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata

agli offerenti in data _____ con nota PG ____: pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Decreto citato, il termine dilatorio è decorso.

8. Il Fornitore di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. ____ e per l'effetto ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare detto servizio, oggetto della presente convenzione, e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi **"OF"**) emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente Convenzione e dai documenti ivi richiamati.
9. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa.
10. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione di OF, secondo le modalità e i termini descritti nella presente convenzione, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare.
11. L'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, sia per gli OF, pari al 60% del massimale, anche eventualmente incrementato, che per gli OAF, per la rimanente parte, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi unitari stabiliti.
12. Il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi **"Capitolato"**) e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire.
13. Dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo *iter* di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione dei relativi OF.
14. Altresì la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna/o delle/degli stesse/i emesse.
15. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato, il Disciplinare e il Bando di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1-bis. Definizioni generali e definizioni tecniche

I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

SA: Il Soggetto aggregatore - in questo caso la CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA ex Delibera ANAC n. 17/2018 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014;

PA/Amministrazioni/Enti con*traente/i*: Le Amministrazioni/Enti proprietari o gestori di una rete stradale, obbligati alla manutenzione delle strade che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad aderire alla Convenzione tramite richiesta preliminare di fornitura e successivi OF, anche aggiuntivi, nel periodo della sua validità ed efficacia;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono aderire alla Convenzione;

Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio: Data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione/Ente contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. Tale data coincide con la data di avvio del servizio;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra il Soggetto Aggregatore, la Città metropolitana di Bologna, e il Fornitore compresi i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

Responsabile del Procedimento: Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come definito dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente e linea guida ANAC n. 3/2017;

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): Direttore dell'esecuzione del contratto come definito dagli artt. 101, c.1, 102 e 111, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 10 linea guida ANAC n. 3/2017;

Direttore operativo (DO): Soggetto con idonee capacità tecniche e professionali, delegato dal DEC alla conferma dell'attivazione del servizio, monitoraggio e controllo operativo della corretta e puntuale esecuzione del servizio da parte del Fornitore, secondo le disposizioni previste dalla normativa sui contratti pubblici;

Richiesta Preliminare Fornitura (RPF): di seguito definito all'art. 8.1;

Sopralluogo: di seguito definito all'art. 8.1.1;

Il Piano Neve (PN): di seguito definito all'art. 8.2;

Ordinativo Fornitura (OF): di seguito definito all'art. 10;

Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF): di seguito definito all'art. 11;

Verbale di Consegna: definito all'art. 10.2 dello schema di convenzione;

Canone: Corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione del Servizio oggetto del Capitolato e della presente Convenzione. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'Art. 9 del Capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PN;

Extra canone: corrispettivo economico che l'amministrazione può stanziare per remunerare le attività del Servizio neve (ore, quantità, ecc.) ulteriori rispetto a quelle di riferimento già incluse nel canone, che si rendano necessarie per la corretta attuazione del Servizio durante le annualità in funzione delle condizioni climatiche.

1.bis A - DEFINIZIONI TECNICHE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO

Servizio neve: attività comprese nel presente capitolato e finalizzate alla gestione del servizio "sgombero neve e antighiaccio" sulla rete stradale della Regione Emilia-Romagna, suddivisa negli ambiti di cui sotto;

Ambito di Area vasta: ambito territoriale in gestione ad un ente come Provincia o Città metropolitana;

Ambito di Area ridotta: ambito territoriale in gestione ad un Comune;

Rete stradale lineare: la rete stradale di ogni singola Amministrazione contraente esclusi piazze, aree di sosta, aree pedonali, marciapiedi e ciclabili sulla quale si svolge il servizio neve:

- **Rete stradale montana di Area vasta:** la rete stradale dell'ente come Provincia o Città metropolitana con

caratteristiche montane/collinari al di sopra dei 300 metri di quota sul livello del mare;

- **Rete stradale di pianura di Area vasta:** la rete stradale dell'ente come Provincia o Città metropolitana con caratteristiche pianeggianti al di sotto dei 300 metri di quota sul livello del mare;
- **Rete stradale urbana di Area ridotta:** la rete stradale urbana di un Comune;
- **Rete stradale extraurbana di Area ridotta:** la rete stradale extraurbana di un Comune;

Rete stradale reale: la rete stradale di ogni singola Amministrazione contraente comprensiva di strade, piazze, aree di sosta, aree pedonali, marciapiedi e ciclabili sulla quale si svolge il servizio neve, così come declinata in allegato alla richiesta preliminare di fornitura;

Piano Neve Tipo (di seguito PNT):

- Piano Neve Tipo per l'ambito di Area vasta (d'ora in avanti chiamato PNTV);
- Piano Neve Tipo per l'ambito di Area ridotta (d'ora in avanti PNTR);

Piano Neve: il Piano Neve allegato all'OF

Responsabile del Piano Neve: Il Responsabile dell'attuazione, da parte del Fornitore, del Piano Neve.

Art. 2 - Caratteristiche dell'appalto - Oggetto della convenzione

2.1 - Caratteristiche dell'appalto

1. Il presente appalto, rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e forniture per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura tuttavia come appalto di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando 8 direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell'ANAC (Det. 7/2015), in quanto l'oggetto principale è costituito, sia dal punto di vista funzionale sia economico, dal servizio di sgombero neve e antighiaccio con una quota accessoria di fornitura.

2.2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento del Servizio neve nel/i lotto/i territoriali sotto specificati:_____

2. L'attivazione del servizio prevede le attività di programmazione, sorveglianza, attivazione e reportistica, nonché l'insieme degli interventi preventivi e correttivi finalizzati a contenere al massimo la riduzione delle funzionalità e della sicurezza della rete viaria per gli utenti connessa alle precipitazioni nevose e/o alla formazione di ghiaccio, secondo le modalità previste da Capitolato e dai relativi allegati.

3. Il Servizio è remunerato attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di una quota di extracanone di cui al paragrafo 16.

4. Il servizio può pertanto essere ordinato dall'Amministrazione nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 3, comma 7).

5. Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

• i livelli prestazionali previsti per ciascuno come da eventuali proposte migliorative offerte;

• il corretto esercizio e le condizioni di sicurezza della rete stradale di cui al Servizio affidato.

Art. 3 - Valore stimato della Convenzione e suddivisione in lotti

1. L'importo stimato della convenzione, per l'intera durata di cinque anni, è pari a Euro 41.000.000,00=, comprensivo degli oneri della manodopera, al netto degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi € 820.000,00= ed esclusa

l'I.V.A.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza dei predetti massimali, i.v.a. esclusa, e per il periodo di cui all'art. 4.

3. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione si esaurisca l'Importo Massimo, il SA si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara di cui all'art. 106, comma 12, del Codice.

4. Il ricorso alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 7 "Modalità di adesione alla Convenzione".

5. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato e dall'Offerta tecnica presentata.

6 La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo".

7. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 20.000,00 netti.

8. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione e degli OF

La presente Convenzione ha una durata di 60 mesi dalla data della sua sottoscrizione.

Le Amministrazioni contraenti possono emettere:

- OF nel periodo dalla sottoscrizione della convenzione e fino ai 36 mesi da tale data;
- OAF per l'intera durata della convenzione.

Relativamente agli OAF l'emissione è subordinata alle condizioni di cui all'art. 11 e finalizzata alla remunerazione della quota di extracanone per i contratti in corso. Le Amministrazioni/Enti possono aderire secondo le modalità indicate all'art. 7.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla Convenzione medesima, qualora sia esaurita la quota pari al 60% del massimale, anche eventualmente incrementata.

I singoli OF sottoscritti dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Gli OAF possono essere emessi fino alla scadenza della convenzione e comunque fino all'esaurimento del massimale.

Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF, è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente convenzione, del capitolato e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, dal Piano Neve, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il medesimo relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17 - adeguamento dei prezzi.

Art. 6 - Descrizione del servizio in convenzione

1. Con la presente Convenzione si affida al Fornitore ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all'esecuzione dello specifico servizio, come di seguito descritto, relativo alle strade di proprietà o in gestione da parte delle Amministrazioni/Enti Contraenti individuate negli OF.

2. Il servizio neve oggetto della convenzione è composto:

1. applicazione e aggiornamento del Piano Neve;
2. sorveglianza, attivazione e reportistica secondo le modalità descritte nel Capitolato;
3. approvvigionamento e stoccaggio del sale NaCl (salgemma o equivalente) in granuli "asciutto" oppure di soluzioni saline (cloruri di sodio di calcio o miste), graniglia e sabbia con funzione antisdrucciolo;
4. trattamento preventivo antighiaccio;
5. movimentazione della massa di neve che ricopre la carreggiata della rete stradale reale mediante idonei veicoli spartineve, al fine di liberare la stessa carreggiata e consentire il transito dei veicoli e degli utenti della strada, ivi compresa la rimozione di eventuali alberature invadenti la carreggiata che impediscono lo svolgimento del servizio;
6. interventi complementari tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimozione di lastre di ghiaccio residue, allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici ed eventuali servizi di spalatura o salatura manuali da realizzare in aree in cui non è possibile l'utilizzo di attrezzature meccaniche; abbattimento (e relativo smaltimento dei materiali di risulta) di alberature invadenti o sovrastanti la carreggiata stradale che costituiscano pericolo per la sicurezza stradale.

3. Il Fornitore dovrà operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione individuato dall'Amministrazione/Ente Contraente per realizzare gli obiettivi contrattuali, eseguendo le prestazioni individuate nel Capitolato e relativi allegati, secondo le modalità minime ivi previste, integrate secondo quanto previsto dal PN prodotto dal Fornitore e approvato mediante OF dall'Amministrazione/Ente contraente.

4. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto della presente convenzione dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la relativa categoria merceologica, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione, in considerazione del servizio oggetto del presente appalto, le Pubbliche amministrazioni e tutti gli Enti proprietari o gestori di strade, comunque classificate, insistenti sul territorio della Regione Emilia Romagna.

2. L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare il relativo servizio, deve seguire il seguente *iter* procedurale dettagliato anche al successivo Art. 8:

a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
b) valutare il Piano Neve (**PN**) e la documentazione ad esso allegata, consegnati dal Fornitore, a seguito della RPF;
c) emettere l'OF relativo ai Servizi richiesti;
d) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna della rete stradale reale oggetto del servizio.

3. Il Fornitore, ricevuta la **RPF,** deve:

a) comunicarne la completezza e correttezza (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'**OF** rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, ove necessario, come specificato al successivo art. 8.1.1, la data per il sopralluogo;
b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PN** e la documentazione allegata;
c) recepire nel **PN** e negli allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;
d) formalizzare, ricevuto l'**OF**, il Verbale di presa in Consegna della rete stradale reale ed eseguire il servizio.

4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.

Art. 8 - *Iter* procedurale di attivazione del servizio

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti citati al precedente art. 7.

8.1 - Richiesta preliminare di fornitura (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. All'interno di ogni RPF deve essere:

1. indicata la rete stradale reale, così come definita nel capitolato, da inserire nell'OF;
2. individuato un proprio referente che supporti il Fornitore;
3. allegata tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica del servizio richiesto.

4. L'attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico del servizio e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

5. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, e valutata la correttezza e completezza della stessa**,** in particolare delle informazioni relative alla rete stradale reale, comunica all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla

data di ricevimento, la possibilità di aderire alla convenzione in relazione alla capienza del massimale.

6. Il fornitore, ricevuta la RPF e valutata la non completezza delle informazioni, comunica all'Amministrazione in forma scritta la possibilità di aderire alla convenzione sulla base delle informazioni disponibili e definisce, congiuntamente con l'Amministrazione, la data di inizio delle attività di sopralluogo di cui al seguente articolo 8.1.1. Eseguito il sopralluogo, entro e non oltre 3 giorni dalla data del termine dello stesso, il fornitore conferma o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di aderire alla convenzione.

7. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'**OF** fino alla sua emissione**.**

8. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 20 Tabella 1 della presente Convenzione.

8.1.1 - Sopralluogo

1. Le attività di sopralluogo vengono svolte solo se la documentazione consegnata in fase di RPF non è sufficiente a determinare la consistenza, lo stato e le caratteristiche della rete stradale reale e ad individuare la rete stradale lineare.

2. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di controllo necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche della rete stradale reale ed individuare la rete stradale lineare e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio del Servizio neve, nonché dei relativi corrispettivi.

3. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente e nei tempi concordati con l'Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di consegna del Piano Neve.

4. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.

8.2 - Piano Neve

1. Il **PN** è il documento redatto dal Fornitore che contiene la coniugazione della realtà territoriale reale e della rete stradale reale dell'Amministrazione stessa al Piano Neve Tipo offerto in sede di Offerta Tecnica. Il **PN** contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione del Servizio Neve richiesto dall'Amministrazione e finalizzato alla sottoscrizione dell'OF (rif. Art. 10).

2. Il **PN** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre **15** (quindici) **giorni** dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. D).

3. Entro **5** (cinque) **giorni** dal ricevimento del **PN** l'Amministrazione potrà:

• approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

• richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di **PN** nei successivi **5** (cinque) **giorni**, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20 della presente Convenzione. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del **PN** modificato, l'Amministrazione Contraente potrà accettarlo, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PN, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PN successive alla prima).

Le osservazioni potranno riguardare tutte le sezioni del **PN**.

Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati non dia riscontro, il **PN** non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la **RPF:** pertanto, per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una

nuova **RPF**. Il **PN** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo modifiche richieste dall'Amministrazione aderente per la seconda annualità di esecuzione del servizio e fatte salve le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. successivo art. 17).

Sarà compito del referente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PN**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.

Il **PN** approvato deve essere allegato all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 10 e 11), anche a integrazione/ sostituzione di quello precedente, costituendo sempre parte integrante del contratto.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PN** e dei relativi contenuti minimi, da integrare secondo i contenuti previsti al paragrafo 5.1 ss. del Capitolato, per la corretta definizione e preventivazione del Servizio oggetto della presente convenzione:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 8.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 8.2.2);
3. Personale dedicato in organigramma (rif. Art. 8.2.3);
4. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 8.2.4);
5. Altri dati e informazioni (rif. Art. 8.2.5);
6. Modalità di avvio del Servizio (rif. Art. 8.2.6);
7. Sezione economica (rif. Art. 8.2.7).

8.2.1 - Sezione Introduttiva

Contiene l'inquadramento territoriale dell'amministrazione contraente, la rete stradale reale con esatta denominazione delle strade/vie e relativa estensione chilometrica oggetto del servizio; per gli ambiti territoriali di area ridotta andranno inoltre evidenziate le piazze, aree di sosta, aree pedonali, con relativa indicazione delle superfici espresse in metri quadrati nonché le piste ciclabili con relativa estensione chilometrica.

Il **PN** deve comunque:

• identificare l'Amministrazione in riferimento all'**RPF** ricevuta;

• identificare i Luoghi di Esecuzione del Servizio;

• indicare la data prevista di inizio di erogazione del Servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna; eventuali ritardi rispetto a detta data daranno luogo all'applicazione della penale di cui al successivo art. 20.

8.2.2 - Sezione Tecnica

Deve contenere le seguenti informazioni:

- Individuazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali antigelivi, con indicata la quantità di materiale antigelivo stoccata all'inizio del servizio e la quantità di scorta minima;
- Individuazione delle aree di deposito dei mezzi sgombraneve e spargisale;
- Elenco dei mezzi sgombraneve, completo di indicazione delle lame, dei mezzi spargisale e delle persone di riferimento di ciascun mezzo;
- Individuazione di officine di riparazione/assistenza mezzi con personale reperibile 24h/24.

8.2.3 - Personale dedicato in organigramma

Il Piano neve dovrà contenere il dettaglio dell'organico che il fornitore destina all'espletamento del servizio. Tale

organico è suddiviso tra operatori generali (figure di coordinamento e gestione di attività che possono essere svolte dalla sede centrale del Fornitore) e operatori locali (personale che risulta operativo per il contratto, svolgendo attività sul territorio dello specifico Piano neve).

8.2.4 - Documentazione tecnica e amministrativa

Dovrà contenere tutta la documentazione necessaria per poter eseguire il servizio.

8.2.5 - Altri dati e/o informazioni

Il fornitore, in questa parte, descrive quant'altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei servizi richiesti (ad es. la modalità di rimozione delle alberature).

8.2.6 - Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PN varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile e/o necessario.

In questa parte il Fornitore indicherà le modalità di avvio del Servizio anche in considerazione del periodo di svolgimento dell'attività di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato.

8.2.7 - Sezione Economica

La Sezione Economica rappresenta, nel dettaglio, il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto.

Il Fornitore evidenzia per il servizio a canone gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 9 del Capitolato.

Art. 9 - Quantità di riferimento - Rinvio

1. Il Fornitore nella redazione del PN deve utilizzare quantità coerenti con quanto proposto in sede di offerta tecnica (Organizzazione del servizio e PNT). Il Fornitore deve, nell'identificazione del canone del servizio, riferirsi alle quantità di cui al par. 12 del Capitolato "Quantità di riferimento per il calcolo del canone", cui si rinvia.

Art. 10 - Ordinativo di Fornitura

1. L'OF è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione del servizio ivi indicato, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche di cui all'offerta Economica.

2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.

10.1 - Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nell'OF l'Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, coerente con quella di cui al PN, in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna - simultanea per l'intero OF - della rete stradale reale, previa sottoscrizione del relativo Verbale, che determinerà la data di inizio del contratto anche in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente.

2. Eventuali ritardi nell'avvio del servizio, per cause imputabili al Fornitore, daranno luogo alla penale di cui al successivo art. 20.

3. Le variazioni/aggiornamenti all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 11.

10.2 - Verbale di presa in consegna

1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna del servizio di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo **PN**.

In particolare il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente contraente, che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico il servizio per tutta la durata del contratto.

2. Il Verbale, sottoscritto anche mediante firma elettronica, dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente.

Art. 11 - Ordinativo Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)

1. L'OF può essere modificato/integrato tramite **Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura** (d'ora innanzi **"OAF"**), sia per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per strade/aree diverse da quelle di cui all'OF) che per variazioni in aumento delle ore effettivamente svolte rispetto alle ore di riferimento per i servizi sgombera neve e antighiaccio e altresì per variazioni in aumento delle quantità di forniture stese.

2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.

3. L'emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall'attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui durata sarà analoga a quella del primo servizio attivato nell'OF.

4. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero delle strade affidate al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio per la stagione invernale successiva a quella nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione.

5. L'entità massima degli OAF è stabilita all'art. 4 della presente Convenzione.

6. L'OAF non implica automaticamente la necessità di aggiornamento del PN, che sarà nuovamente redatto dal Fornitore solo nei casi previsti al par. 5.1 del Capitolato.

Art. 12 - Riconsegna dei luoghi

1. Alla fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione la rete stradale affidata ai soli fini del servizio neve, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. L'Amministrazione/Ente contraente può verificare in ogni momento le risultanze dell'esecuzione contrattuale.

3. Lo stato di conservazione delle strade deve essere accertato, congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore, in un apposito **verbale di riconsegna.**

4. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per una strada, dovrà essere seguito lo stesso *iter* procedurale previsto per la riconsegna finale.

5. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

6. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegni le strade secondo le modalità previste dal presente articolo, verrà applicata al Fornitore la penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. G).

Art. 13 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che

si rendesse necessaria per la prestazione del medesimo o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella presente Convenzione e negli atti e documenti richiamati, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere unicamente l'OF da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti o, comunque, del SA per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le strade delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati con gli stessi. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze degli utenti della rete stradale, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'OF.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può eseguire le prestazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.

12. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.

13. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

Art. 14 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) garantire e prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato, nel Piano Neve e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PN e nell'Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20;

c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) o dal Direttore Operativo (DO) da esso incaricato, anche al fine di non arrecare disturbo o intralcio in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di Fornitura;

d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell'attività previste, che dovrà essere a disposizione per tutta la durata della Convenzione;

e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

f) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti;

g) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell'esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

h) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

l) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

m) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione nella rete stradale reale indicata nel PN. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni di consistenza della rete stradale reale, come previsto dal capitolato.

2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Referente ovvero un Responsabile del Piano Neve cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività;
3. rispettare quanto previsto all'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
4. esibire su richiesta il libro unico del lavoro;
5. comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.

Art. 16 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone saranno calcolati sulla base di quanto previsto nel Capitolato al relativo paragrafo 9, relativamente alla componente a Canone, ed al paragrafo 10 per l'eventuale componente extra-canone.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PN, nell'OF e negli eventuali OAF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

Art. 17 - Adeguamento dei prezzi

1. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, verrà effettuata su base annuale mediante l'applicazione delle modalità previste nel paragrafo 11 del Capitolato.

2. Il primo aggiornamento verrà effettuato dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

Art. 18 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste al paragrafo 8 del capitolato.

2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle Amministrazioni il servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nei singoli OF e negli eventuali OAF, pena la risoluzione di diritto degli OF stessi medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 20.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF.

2. Il conto corrente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità , la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

7. Il SA verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al SA e all'Amministrazione/Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione/Ente

contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 20 - Penali

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:

TABELLA 1

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente Convenzione	Soggetto Aggregatore
B	Ritardo nell'effettuazione del Sopralluogo (ove necessario)	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.1.1 della presente Convenzione	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente Convenzione	Soggetto Aggregatore
D	Ritardo nella presentazione del PN	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente Convenzione	Soggetto Aggregatore
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PN a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente Convenzione	Soggetto Aggregatore

TABELLA 2

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nell'aggiornamento del Piano Neve	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del PN rispetto ai termini previsti nell'art.5.1.1 del Capitolato	Amministrazione contraente
B	Indisponibilità del Responsabile del Piano Neve reperibile 24h/24	Euro 300,00 (trecento/00) se il responsabile non è contattabile per 30 minuti consecutivi rispetto ai termini previsti nell'art. 5.1.2 A di	Amministrazione contraente

		Capitolato	
C	Ritardi nell'attivazione del Servizio	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni attività avvenuta in comprovato ritardo rispetto alla tempistica definita nell'art. 5.1.2 B del Capitolato	Amministrazione contraente
D	Ritardi nella consegna della reportistica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nell'art. 5.1.2 C del Capitolato	Amministrazione contraente
E	Mancata comunicazione dei dispositivi GPS non funzionanti	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione rispetto a quanto previsto al punto 5.1.2 C del Capitolato	Amministrazione contraente
F	Mancata ripristino/ sostituzione dei dispositivi GPS non funzionanti	Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel ripristino/ sostituzione rispetto a quanto previsto al punto 5.1.2 C del Capitolato	Amministrazione contraente
G	Ritardi nell'approvvigionamento e stoccaggio di materiale antigelivo	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno successivo ai primi cinque in cui la scorta di NaCl non è reintegrata rispetto a quanto previsto nell'art. 5.1.3 del Capitolato o a quanto proposto in sede di offerta	Amministrazione contraente
H	Mancata attivazione degli interventi preventivi, operativi e complementari	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mezzo/ attrezzatura non attivato rispetto alle attività previste negli art. 5.1.4, 5.1.5, e 5.1.6 del Capitolato	Amministrazione contraente
I	Mancata corrispondenza dei mezzi d'opera e delle attrezzature dichiarate nel Piano Neve	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di utilizzo di mezzo/ attrezzatura non corrispondente a quanto previsto nel PN	Amministrazione contraente
L	Mancata corrispondenza della qualità e provenienza dei materiali	Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni tonnellata che non rispetti qualità e provenienza dei materiali come previsto nell'art. 5.2.2 del Capitolato	Amministrazione contraente
M	Ritardo nell'avvio del servizio ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 10 della presente convenzione	Amministrazione contraente
N	Ritardo nella riconsegna dei luoghi	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 12 della presente convenzione	Amministrazione contraente

3. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

4. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla contestazione stessa.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 21 - Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____= (_____/00), in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del S.A. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, in alternativa alla decurtazione del corrispettivo.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del/i contratto/i attuativo/i (OF/OAF) disposta in danno dell'esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione del medesimo.

5. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF.

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi OF e, comunque, sino alla completa ed esatta

esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del S.A.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal S.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il S.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OF, fermo restando il risarcimento del danno.

10. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al S.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, di una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le predette dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al S.A. dal Fornitore.

Art. 22 - Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. In tutti i casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione e dei singoli OF, il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti agiranno ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

2. In particolare, il SA e/o le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore, tramite posta elettronica certificata, una diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, intimando il termine di 15 giorni per adempiere, trascorsi i quali, in permanenza dell'inadempimento, la convenzione e/o il/i contratto/i attuativi si intenderanno risolti di diritto, con conseguente escussione della garanzia. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 23 - Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui all'art. 22 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., ai sensi dell'articolo 26 della presente Convenzione;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 20, commi 4 e 5, della presente convenzione;

e) nei casi di cui agli articoli 18 (Fatturazione e Pagamenti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Garanzia

definitiva), 25 (Riservatezza), 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 28 (Subappalto), 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) della presente Convenzione;

f) mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) nei casi in cui il Fornitore non svolga il servizio come previsto nel Piano Neve, per una porzione di rete stradale reale maggiore o uguale al 20%;

h) in tutte le altre ipotesi previste dalla presente convenzione.

2. Il S.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, qualora nei confronti di quest'ultimo sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i, ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del S.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 24 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

4. Il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti potrà/anno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, anche senza motivazione e, in qualunque tempo, previo il pagamento delle

prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. Qualora il S.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 25 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il S.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il S.A. sono tenuti a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, derivanti dalla gestione del servizio neve e dall'espletamento di tutte le attività in esso ricomprese, oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, altresì, è tenuto a sollevare l'Ente aderente da qualunque responsabilità derivante dal non corretto/insufficiente/mancato espletamento del servizio neve, assumendosi ogni correlata responsabilità. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore risponderà per eventuali incidenti che dovessero essere causati da trattamenti invernali inefficienti e dalla presenza di materiale instabile e/o inerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia, brecciolino, ecc.) presente sul piano viabile.

3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore a Euro _____(*importo di ciascun lotto aggiudicato*) a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa, per tutta la durata della Convenzione di cui al presente articolo, è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo OF si risolve di diritto.

Art. 28 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 32/2019, conv. In legge n. 55/2019, il Fornitore affida in subappalto in misura non superiore al 40% dell'importo di ogni singolo OF (contratto) l'esecuzione delle seguenti prestazioni indicate in sede di offerta:

_____

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come temporaneamente modificate dal D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019.

Art. 29 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1.E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OF, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione/Ente debitrice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli OF, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 30 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del SA, nonché di ciascuna Amministrazione/Ente.

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico, numero Cellulare _____, numero fax _____ indirizzo e-mail _____ .

Art. 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell'Art.32 co.14 del Dlgs 50/2016 in modalità elettronica mediante scrittura privata

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli OF incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 34 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.

Art. 35 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica e/o integrazione alla/della presente convenzione non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Clausole vessatorie

Il sottoscritto, quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 132 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 13 (Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità); Art. 14 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Art. 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Art. 23 (Clausole risolutive espresse); Art. 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa).

Il SA

Il FORNITORE
(Il Legale Rappresentante)